

N. 16663 di rep.

N. 8897 di racc.

Verbale di Assemblea Straordinaria di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue),  
il giorno 13 (tredici)  
del mese di maggio,  
in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Stefano Landi, Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata

**"Landi Renzo S.p.A."**

con sede legale in Cavriago (RE), Via Nobel 2/4, capitale sociale Euro 11.250.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia: 00523300358, iscritta al R.E.A. di Reggio Emilia al n. 138031 (di seguito **"Landi Renzo S.p.A."**, **"Landi Renzo"** o la **"Società"**),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'Assemblea Straordinaria dalla predetta Società, convocata e tenutasi con partecipazione esclusivamente mediante mezzi telematici ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, in data

29 (ventinove) aprile 2022 (duemilaventidue)

giusto l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'Ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, per quanto concerne l'unico punto di parte straordinaria dell'Ordine del giorno, alla quale io notaio ho assistito presso il luogo di convocazione in Milano, via Agnello n. 18, senza soluzione di continuità, essendo la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione, è quello che segue.

\*\*\*

Presiede l'Assemblea per la parte straordinaria dell'Ordine del giorno (come già la aveva presieduta per la parte ordinaria, oggetto di separato verbale), ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, Stefano Landi (adeguatamente identificato), il quale, alle ore 12,25, esaurita la trattazione dei punti di parte ordinaria, passa alla trattazione dell'unico punto di parte straordinaria del seguente

**Ordine del giorno**

*In parte ordinaria:*

*omissis;*

*In parte straordinaria:*

*Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più tranche, il capitale sociale, fino ad un controvalore massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 60 milioni, con diritto di opzio-*

*ne, da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'articolo 1252 del Codice Civile, di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti di Landi Renzo; delibere inerenti e conseguenti.*

Quindi il **Presidente**:

- incarica me notaio, della redazione del verbale di assemblea, per la parte straordinaria;

- comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente 6 per complessive n. 75.832.524 azioni corrispondenti a n. 142.327.654 diritti di voto rappresentanti il 79,511843% del totale dei diritti di voto e, pertanto, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita in sede straordinaria ed atta a discutere e deliberare sull'argomento di cui al relativo ordine del giorno; l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, viene allegato al verbale dell'Assemblea; e

- richiama tutte le dichiarazioni già rese in sede di apertura dei lavori assembleari della parte ordinaria dell'Assemblea, comunicazioni qui di seguito nuovamente riportate:

- alla luce dell'articolo 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 (come da ultimo prorogato), la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare S.p.A. (il "RD"), nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione e la partecipazione immediata dello stesso, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società. La Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione. Pertanto, tutti i partecipanti incluso il Presidente) intervengono mediante collegamento in video/teleconferenza e il **Presidente** conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione, e chiede a tutti di impostare i dispositivi in modalità muta e raccomanda a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento;

- sono presenti (mediante collegamento in video/teleconferenza) alla riunione:

-- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se stesso, i Consiglieri Cristiano Musi, Sara Fornasiero, Paolo Ferrero;

-- per il Collegio Sindacale sono presenti Fabio Zucchetti (Presidente), Domenico Sardano e Diana Rizzo,

assenti giustificati i Consiglieri Giovannina Domenichini,

Silvia Landi, Angelo Iori, Vincenzo Russi e Dario Melpignano;

- per il RD è presente Computershare S.p.A., in persona di Katia Madè;
- con il consenso del Presidente, possono assistere all'Assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea;
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato originariamente pubblicato in data 18 marzo 2022 sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente; l'avviso è stato successivamente integrato e modificato dal Consiglio di Amministrazione; l'integrazione è stata a sua volta oggetto di avviso pubblicato in data 30 marzo 2022 sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"); nessuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera è pervenuta neppure con modalità diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, sino all'apertura dei lavori dell'assemblea;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società rientra nell'elenco delle società individuate come PMI ai sensi dell'art. 1, TUF;
- non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del TUF;
- il capitale sociale è pari ad Euro 11.250.000,00, interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 112.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, salvo quanto previsto dagli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater dello statuto sociale in materia di maggiorazione del diritto di voto. Le azioni in circolazione sono corrispondenti, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, del TUF e dell'art. 6-bis dello Statuto sociale, a n. 179.001.830,00 diritti di voto. La Società non detiene azioni proprie;
- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del RD, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti o non votanti. Il RD, in occasione di ciascuna votazione, fornirà altresì indicazione del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza

dalla riunione assembleare e che quindi non saranno computate ai fini della determinazione del *quorum* deliberativo;

- l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, viene allegato a questo verbale al termine delle operazioni di voto;

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'Emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

- è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

(1) Dichiarante: Trust Landi - Azionista diretto: Girefin S.p.A. - Numero azioni ordinarie: 61.495.130 - Quota % capitale ordinario: 54,662% - Numero voti: 122.990.260 - Quota % diritti di voto: 68,709%;

(2) Dichiarante: Trust Landi - Azionista diretto: Gireimm S.r.l. - Numero azioni ordinarie: 5.000.000 - Quota % capitale ordinario: 4,444% - Numero voti: 10.000.000 - Quota % diritti di voto: 5,587%;

(3) Dichiarante: Aerius Holding AG - Azionista diretto: Aerius Investment Holding AG - Numero azioni ordinarie: 9.295.152 - Quota % capitale ordinario: 8,2624% - Numero voti: 9.295.192 - Quota % diritti di voto: 5,193%.

Infine, il **Presidente**:

- dichiara di non essere a conoscenza circa l'eventuale esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 122, del TUF, aventi per oggetto azioni della Società;

- ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente i diritti di voto per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 5% ed i patti parasociali.

- invita il RD a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto;

- informa che (i) ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccol-

ti in sede di raccolta delle deleghe sono trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per l'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa pubblicata sul sito a beneficio dei Signori Azionisti, e (ii) prima dell'odierna assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF.

\*\*\*

Passando alla trattazione del **primo e unico punto di parte straordinaria** dell'Ordine del giorno, su invito del Presidente, io Notaio do lettura alla proposta di delibera relativa al predetto punto contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (*infra* allegata) come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,29), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

*"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Landi Renzo, preso atto della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 2443, comma 1, dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti,*

**delibera**

1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 c.c, di aumentare il capitale sociale, in una o più tranche, fino ad un controvalore massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 60 (sessanta) milioni, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 c.c., da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'articolo 1252 c.c., di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti della Società, da sottoscrivere in ogni caso entro il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré), con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compreso il godimento, fermo restando (a) che le azioni ordinarie di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e saranno offerte in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione detenuta, e (b) le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte al prezzo (compreso l'eventuale sovrapprezzo) che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della Delega, pari al minore tra: (i) Euro 0,60 (zero virgola sessanta) per azione ordinaria; e (ii) il prezzo per azione ordinaria da calcolarsi applicando uno sconto del 15% (quin-

dici per cento) sul TERP (Theoretical Ex-Right Price) a propria volta determinato sulla base del prezzo medio ponderato di negoziazione delle azioni ordinarie Landi Renzo nei 5 giorni di borsa aperta precedenti: (x) il giorno di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione della Delega; o comunque (y) il giorno in cui il prezzo verrà determinato (a prescindere dalla forma tecnica di determinazione del prezzo);

2) di approvare le conseguenti modifiche dell'articolo 5 (cinque) dello statuto sociale della Società, inserendo al termine dello stesso il seguente nuovo comma nella formulazione di seguito riportata: "L'Assemblea degli Azionisti riunitasi in sede straordinaria in data 29 aprile 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale, in una o più tranche, fino ad un controvalore massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 60 milioni mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 c.c., da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'articolo 1252 c.c., di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti della Società, da sottoscrivere in ogni caso entro il 31 dicembre 2023, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compreso il godimento, fermo restando (a) che le azioni ordinarie di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e saranno offerte in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione detenuta, e (b) le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte ad un prezzo (compreso l'eventuale sovrapprezzo), che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, e che sarà pari al minore tra: (i) Euro 0,60 per azione ordinaria; e (ii) il prezzo per azione ordinaria da calcolarsi applicando uno sconto del 15% sul TERP (Theoretical Ex-Right Price) a propria volta determinato sulla base del prezzo medio ponderato di negoziazione delle azioni ordinarie Landi Renzo nei 5 giorni di borsa aperta precedenti: (x) il giorno di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione della delega; o comunque (y) il giorno in cui il prezzo verrà determinato (a prescindere dalla forma tecnica di determinazione del prezzo).";

3) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di procuratori speciali all'uopo nominati, ogni più ampio potere (senza esclusione alcuna) necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono (ivi inclusi i poteri di aggiornare l'articolo 5 (cinque) dello statuto sociale con le variazioni conseguenti alle deliberazioni e all'esecuzione dell'aumento di capitale delegato) ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società, il tutto con ogni e qualsiasi potere a tale fine necessario ed opportuno e con promessa fin d'ora di rato e valido."

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 142.285.452 voti.

Astenuti n. 0 voti.

Contrari n. 42.202 voti.

Non votanti n. 0 voti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, alle ore 12,30, essendo esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea.

\*\*\*

Si allegano al presente verbale:


- la **Relazione illustrativa** del Consiglio di Amministrazione relativa alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, sotto "**A**";
- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al RD, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "**B**";
- lo **Statuto sociale** che recepisce la deliberata modifica all'art. 5 (cinque), sotto "**C**".

\*\*\*

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 13,30.

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per tredici pagine e della quattordicesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio







LANDIRENZO

All. "A" al n. 16663/8894 di up

**PROPOSTA DI DELEGARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA FACOLTÀ DI AUMENTARE, IN UNA O PIÙ *TRANCHE*, IL CAPITALE SOCIALE, FINO AD UN CONTROVALORE MASSIMO (COMPRESIVO DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO) DI EURO 60 MILIONI, INSCINDIBILE FINO AD EURO 50 MILIONI, CON DIRITTO DI OPZIONE, DA LIBERARSI SIA MEDIANTE CONFERIMENTI PER CASSA, SIA MEDIANTE COMPENSAZIONE VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1252 DEL CODICE CIVILE, DI CREDITI VANTATI DAI SOTTOSCRITTORI NEI CONFRONTI DI LANDI RENZO; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

**1. La proposta di delega per l'aumento di capitale**

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A. ("Landi Renzo" o la "Società") in sede straordinaria per l'approvazione della proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2443 del Codice Civile, di una delega (la "Delega") ad aumentare il capitale sociale della Società in una o più volte, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2023, fino ad un controvalore massimo di Euro 60 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, inscindibile fino ad Euro 50 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli Azionisti della Società, da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'articolo 1252 del Codice Civile, di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti della Società, e con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, ivi compresi il numero delle azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, nel rispetto dei limiti di seguito indicati e secondo le modalità descritte di seguito.

**2. Motivazioni e destinazione dell'aumento di capitale**

La proposta attribuzione della Delega è funzionale a dotare la Società delle risorse finanziarie a supporto del piano industriale strategico/finanziario della Società per il periodo 2022-2025 e per il progetto di crescita per linee esterne della Società ivi previsto.

In particolare, il ricorso alla Delega ha lo scopo di dotare il Consiglio di Amministrazione di uno strumento idoneo per eseguire con tempestività e flessibilità operazioni sul capitale sociale, cogliendo sollecitatamente le opportunità che si dovessero presentare, ciò anche in considerazione dell'elevato grado di incertezza e volatilità che caratterizza i mercati finanziari nell'attuale contesto.

Lo strumento della Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni dell'Aumento di Capitale, tenuto conto delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

**3. ConSORZI di garanzia e/o collocamento**

Nell'esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione potrà valutare l'opportunità di conferire un mandato a una o più istituzioni finanziarie per la costituzione di un consorzio di garanzia in relazione all'Aumento di Capitale, anche eventualmente per singole *tranches* dello stesso.



**LANDIRENZO**

L'eventuale nomina di un consorzio di garanzia sarà tempestivamente comunicata al mercato nell'informativa che sarà redatta al momento dell'esercizio della Delega.

**4. Termini e condizioni, ivi inclusi i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, dell'Aumento di Capitale e della Delega**

In forza della Delega, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'Aumento di Capitale e della sua esecuzione, nel rispetto di quanto di seguito indicato e, pertanto, di determinare, anche in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione:

- la misura dell'Aumento di Capitale, in ogni caso non superiore – tenuto conto anche dell'eventuale sovrapprezzo – a Euro 60 milioni;
- il numero di azioni ordinarie oggetto di emissione ed il relativo rapporto di opzione, fermo restando che le azioni ordinarie di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e saranno offerte in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione detenuta.

Le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte al prezzo (compreso l'eventuale sovrapprezzo) che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della Delega, pari al minore tra:

- (i) Euro 0,60 per azione; e
- (ii) un prezzo per azione da calcolarsi applicando uno sconto del 15% sul TERP (*Theoretical Ex-Right Price*) a propria volta determinato sulla base del prezzo medio ponderato di negoziazione delle azioni Landi Renzo nei 5 giorni di borsa aperta precedenti: (x) il giorno di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione della Delega; o comunque (y) il giorno in cui il prezzo verrà determinato (a prescindere dalla forma tecnica di determinazione del prezzo).

**5. Durata della Delega e tempi di esercizio**

Si propone di stabilire che la Delega possa essere esercitata una o più volte, nei limiti dell'ammontare massimo complessivo dell'Aumento di Capitale in tempi utili affinché l'Aumento di Capitale sia sottoscritto entro il termine del 31 dicembre 2023.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, nonché i termini di tale esercizio, dipenderanno dalle circostanze di fatto e dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

**6. Ammontare della Delega**

Si propone di stabilire che l'ammontare massimo della Delega sia pari a Euro 60 milioni, imputabili a capitale sociale e a sovrapprezzo nella misura che sarà di volta in volta determinata dal Consiglio di Amministrazione.

**7. Autorizzazioni delle Autorità competenti**

L'esecuzione dell'Aumento di Capitale richiederà, ai sensi dell'articolo 93-bis e 113 del TUF e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione, la pubblicazione di un prospetto di offerta e quotazione delle azioni da emettersi in esecuzione dell'Aumento di Capitale, soggetto all'approvazione della Consob.



LANDIRENZO

8. **Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere, in proporzione alla quota posseduta, le azioni di nuova emissione, nonché gli eventuali diritti di opzione non esercitati**

Nel contesto degli accordi intercorsi tra gli attuali soci di maggioranza della Società, Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. (i “Soci Attuali”), e Itaca Equity Holding S.p.A. (“Itaca” e, unitamente ai Soci Attuali, le “Parti”):

- (i) i Soci Attuali hanno assunto l’impegno a conferire in una società per azioni di nuova costituzione (“NewCo”) la partecipazione dagli stessi detenuta nel capitale sociale di Landi Renzo;
- (ii) Itaca ha assunto l’impegno a capitalizzare NewCo sottoscrivendo un aumento di capitale deliberato da quest’ultima e riservato a Itaca;
- (iii) NewCo ha assunto l’impegno a sottoscrivere (*pro quota* ed anche una parte dell’eventuale inopato) l’Aumento di Capitale.

9. **Data di godimento delle azioni di nuova emissione**

Il godimento delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ferma restando l’attribuzione ai possessori di pari diritti rispetto alle azioni ordinarie già emesse dalla Società.

10. **Informazioni finanziarie**

In data 15 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2021. Per ulteriori informazioni sull’andamento gestionale della Società nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 e sulla prevedibile evoluzione della gestione, si rinvia al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 15 marzo 2022, nonché al bilancio della Società al 31 dicembre 2021 che verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet [www.landirenzogroup.com/it/](http://www.landirenzogroup.com/it/), sezione *Investors*, nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile.

11. **Effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma, adeguatamente commentati, idonei a rappresentare le conseguenze dell’operazione di aumento del capitale sull’andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell’emittente**

La Società darà adeguata informativa al mercato degli effetti economico-patrimoniali dell’Aumento di Capitale eventualmente deliberato in attuazione della Delega.

12. **Effetti sul valore unitario delle azioni dell’eventuale diluizione di detto valore**

La Società offrirà in opzione agli Azionisti le nuove azioni ordinarie rivenienti dall’Aumento di Capitale ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile e, pertanto, non vi saranno effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale complessivo per gli Azionisti della Società che decideranno di aderire integralmente a tale offerta, esercitando per l’intero il diritto d’opzione loro spettante.





**LANDIRENZO**

Al contrario, gli Azionisti che non eserciteranno integralmente il proprio diritto d'opzione subiranno, a seguito dell'emissione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale, una diluizione della propria partecipazione.

**13. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale**

Qualora la proposta venga approvata dall'Assemblea Straordinaria, si renderà necessario procedere alla correlata modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale.


Di seguito si riporta il raffronto comparativo del testo dell'articolo 5 dello Statuto Sociale con il testo sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria:

<b>STATUTO SOCIALE</b>	
<b>ARTICOLO 5</b>	
Il capitale sociale è di Euro 11.250.000 ed è diviso in n. 112.500.000 azioni ordinarie da nominali euro 0,10 cadauna.	Invariato
Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni preesistenti.	Invariato
Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, osservate le disposizioni di legge a riguardo, inclusi i conferimenti di beni in natura e di crediti.	Invariato
L'Assemblea degli azionisti potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.	Invariato
In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo c.c., anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili (anche con <i>warrant</i> ) e a condizione che il prezzo	Invariato



LANDIRENZO

<p>di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione legale.</p>	
<p>I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale sul saldo non versato, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 c.c.</p>	<p>Invariato</p>
<p>La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito – con, o senza, obbligo di rimborso – nel rispetto delle normative vigenti.</p>	<p>Invariato</p>
	<p>L'Assemblea degli Azionisti riunitasi in sede straordinaria in data 29 aprile 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale, in una o più <i>tranche</i>, fino ad un controvalore massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 60 milioni, inscindibile fino ad Euro 50 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 c.c., da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'articolo 1252 c.c., di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti della Società, da sottoscrivere in ogni caso entro il 31 dicembre 2023, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compreso il godimento, fermo restando (a) che le azioni ordinarie di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e saranno offerte in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione</p>



*[Handwritten signature]*



LANDIRENZO

	<p>detenuta, e (b) le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte ad un prezzo (compreso l'eventuale sovrapprezzo), che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della Delega, e che sarà pari al minore tra:</p> <p>(i) Euro 0,60 per azione; e</p> <p>(ii) un prezzo per azione da calcolarsi applicando uno sconto del 15% sul TERP (<i>Theoretical Ex-Right Price</i>) a propria volta determinato sulla base del prezzo medio ponderato di negoziazione delle azioni Landi Renzo nei 5 giorni di borsa aperta precedenti: (x) il giorno di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione della Delega; o comunque (y) il giorno in cui il prezzo verrà determinato (a prescindere dalla forma tecnica di determinazione del prezzo)</p>
--	---

**14. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso**

La modifica statutaria proposta non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

**Proposta di delibera**

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’articolo 2443, comma 1, dell’articolo 125-ter del TUF e dell’articolo 72 del Regolamento Emittenti,

**delibera**

- 1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell’articolo 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale, in una o più tranches, fino ad un controvalore massimo (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) di Euro 60 milioni, inscindibile fino ad Euro 50 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell’articolo 2441 c.c., da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell’articolo 1252 c.c., di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti della Società, da sottoscrivere in ogni caso entro il 31 dicembre 2023, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi compreso il godimento, fermo restando (a) che le azioni ordinarie di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e saranno offerte in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione detenuta, e (b) le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte al






LANDIRENZO

prezzo (compreso l'eventuale sovrapprezzo) che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della Delega, pari al minore tra:

- (i) Euro 0,60 per azione; e
  - (ii) un prezzo per azione da calcolarsi applicando uno sconto del 15% sul TERP (Theoretical Ex-Right Price) a propria volta determinato sulla base del prezzo medio ponderato di negoziazione delle azioni Landi Renzo nei 5 giorni di borsa aperta precedenti: (x) il giorno di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione della Delega; o comunque (y) il giorno in cui il prezzo verrà determinato (a prescindere dalla forma tecnica di determinazione del prezzo);
- 2) di approvare le conseguenti modifiche dell'articolo 5 dello statuto sociale della Società, inserendo al termine dello stesso il seguente nuovo comma nella formulazione di seguito riportata: "L'Assemblea degli Azionisti riunitasi in sede straordinaria in data 29 aprile 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale, in una o più tranches, fino ad un controvalore massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 60 milioni, inscindibile fino ad Euro 50 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 c.c., da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'articolo 1252 c.c., di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti della Società, da sottoscrivere in ogni caso entro il 31 dicembre 2023, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compreso il godimento, fermo restando (a) che le azioni ordinarie di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e saranno offerte in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione detenuta, e (b) le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte ad un prezzo (compreso l'eventuale sovrapprezzo), che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, e che sarà pari al minore tra:
- (i) Euro 0,60 per azione; e
  - (ii) un prezzo per azione da calcolarsi applicando uno sconto del 15% sul TERP (Theoretical Ex-Right Price) a propria volta determinato sulla base del prezzo medio ponderato di negoziazione delle azioni Landi Renzo nei 5 giorni di borsa aperta precedenti: (x) il giorno di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione della delega; o comunque (y) il giorno in cui il prezzo verrà determinato (a prescindere dalla forma tecnica di determinazione del prezzo)";
- 3) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di procuratori speciali all'uopo nominati, ogni più ampio potere (senza esclusione alcuna) necessario ed opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono (ivi inclusi i poteri di aggiornare l'articolo 5 dello statuto sociale con le variazioni conseguenti alle deliberazioni e all'esecuzione dell'aumento di capitale delegato) ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società, il tutto con ogni e qualsiasi potere a tale fine necessario ed opportuno e con promessa fin d'ora di rato e valido."

Cavriago, 18 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Stefano Landi





All. "B" al nu. 16663/8887  
oli exp

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI											
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria			Assemblea Straordinaria								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI KATIA MADE - PER DELEGA DI AERIUS HOLDING AG	9.337.394	9.295.192														
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		2.050														
ISHARES VII PLC		39.952														
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY		200														
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI KATIA MADE - PER DELEGA DI GIREFIN SPA	66.495.130		66.495.130													
GIREIMM SRL																


Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 9.337.394 azioni Ordinarie e 66.495.130 azioni Voto Maggiorato

Legenda:

- Bilancio di esercizio al 31.12.2021
- Deliberazioni in merito al risultato di esercizio
- Determinazione numero dei componenti il CDA
- Nomina del CDA
- Determinazione durata in carica del CDA
- Determinazione del compenso del CDA
- Nomina del CS
- Compenso CS
- Remunerazione I sezione
- Remunerazione II sezione
- Piano medio lungo termine
- Aumento di capitale

F= Favorevole; C= Contrario; - Non Votante; X: Assente alla votazione





**ALLEGATO "C" AL N. 16663/8897 DI REP.****LANDI RENZO S.P.A.****S T A T U T O****Articolo 1 – Denominazione**

E' costituita una società per azioni denominata "LANDI RENZO S.P.A.".

La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.

**Articolo 2 – Sede**

La sede legale della società è stabilita a Cavriago – Località Corte Tegge (Reggio Emilia).

Per deliberazione dell'organo amministrativo possono essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, nonché sedi secondarie.

Presso la sede legale della società si intende eletto, a tutti gli effetti, il domicilio dei soci, per quanto attiene ai rapporti con la società.

**Articolo 3 – Oggetto**

La società ha per oggetto la costruzione, il montaggio, la vendita e il commercio in Italia e all'estero:

- (a) di apparecchiature e impianti a gas e di apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici per autotrazione e per altri usi;
- (b) degli accessori e pezzi di ricambio relativi, compresi i contenitori e serbatoi.

La società potrà assumere veste di mandataria, con o senza rappresentanza e/o deposito, di agente, di concessionaria e/o commissionaria.

La società, inoltre, nel rispetto delle prescrizioni sancite in materia bancaria e finanziaria dalla legislazione speciale, potrà:

- (a) prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche per obbligazioni di terzi, nonché assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese industriali, commerciali o di servizi aventi oggetto analogo, affine o comunque funzionalmente connesso al proprio; nonché
- (b) compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria comunque connessa strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione dell'esercizio dell'attività bancaria e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

E' in ogni caso esclusa l'attività riservata dalla legge a specifiche categorie professionali nonché l'attività finanziaria nei confronti del pubblico.

La società può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

#### **Articolo 4 – Durata**

La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

#### **Articolo 5 – Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro 11.250.000 ed è diviso in n. 112.500.000 azioni ordinarie da nominali euro 0,10 cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni preesistenti.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, osservate le disposizioni di legge a riguardo, inclusi i conferimenti di beni in natura e di crediti.

L'Assemblea degli azionisti potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo c.c., anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili (anche con warrant) e a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione legale.

I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale sul saldo non versato, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 c.c..

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito - con, o senza, obbligo di rimborso - nel rispetto delle normative vigenti.

L'Assemblea degli Azionisti riunitasi in sede straordinaria in data 29 aprile 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale, in una o più tranches, fino ad un controvalore massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 60 milioni mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 c.c., da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'articolo 1252 c.c., di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti della Società, da sottoscrivere in ogni caso entro il 31 dicembre 2023, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compreso il godimento, fermo restando (a) che le azioni ordinarie di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e saranno offerte in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione detenuta, e (b) le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte ad un prezzo (compreso l'eventuale sovrapprezzo), che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, e che sarà pari al minore tra: (i) Euro 0,60 per azione ordinaria; e (ii) il

prezzo per azione ordinaria da calcolarsi applicando uno sconto del 15% sul TERP (Theoretical Ex-Right Price) a propria volta determinato sulla base del prezzo medio ponderato di negoziazione delle azioni ordinarie Landi Renzo nei 5 giorni di borsa aperta precedenti: (x) il giorno di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione della delega; o comunque (y) il giorno in cui il prezzo verrà determinato (a prescindere dalla forma tecnica di determinazione del prezzo).

## **Articolo 6 – Azioni**

Le azioni sono nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, indivisibili e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto, fermo quanto previsto agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater.

Oltre alle azioni ordinarie la società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La società può emettere anche le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, c.c..

Alle azioni costituenti il capitale sociale si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.

La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni.

L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.

La società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2349, secondo comma, c.c..

## **Articolo 6-bis - Maggiorazione del diritto di voto**

Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, di due voti per ogni azione.

La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6-quater (l'"**Elenco Speciale**"), con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione presso l'Elenco Speciale, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

- a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto *infra* previsto al settimo comma.

La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "**Nuove Azioni**"):

- (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 c.c. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "**Azioni Originarie**");
- (ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;
- (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

Nei casi di cui al comma precedente, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al primo e secondo comma.

Nei casi previsti dal precedente quarto comma, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "**Partecipanti**") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, secondo comma, del D. Lgs. 58/1998 (come successivamente modificato ed integrato) in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma n. 1, c.c.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di cui al primo comma.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro la fine del mese in cui si verifica e comunque entro la data di cui al successivo articolo 6-*quater*, terzo comma, (*record date*) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

#### **Articolo 6-ter - Effetti della maggiorazione del diritto di voto**

L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto, ferma restando la facoltà della Società di effettuare eventuali ulteriori accertamenti anche sulla base delle risultanze dell'Elenco Speciale e di ogni altra notizia della quale la medesima possa venire a conoscenza.

La legittimazione e l'eventuale accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data di cui all'art. 11 del presente statuto.

La maggiorazione di voto di cui al precedente art. 6-*bis* si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-*bis* c.c., per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

### **Articolo 6-*quater* - Elenco Speciale**

La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione di voto.

L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.

L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente.

La Società procede alla cancellazione dall'elenco oltre che per rinuncia e richiesta dell'interessato anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. Con la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, gli aventi diritto alla maggiorazione del voto accettano che i relativi dati, nei limiti di quanto disposto dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, siano resi pubblici dalla Società.

### **Articolo 7 – Recesso**

Il socio ha diritto di recedere nelle ipotesi contemplate dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- (a) la proroga o la modifica del termine di durata della società;
- (b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.

Il diritto di recesso viene esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

### **Articolo 8 – Obbligazioni**

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili (anche con warrant).

L'organo amministrativo può deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e nei limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge.



L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'Assemblea straordinaria. L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'articolo 2420-ter c.c. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

All'Assemblea degli obbligazionisti - che devono scegliere un rappresentante comune - si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal presente statuto per le assemblee degli azionisti.

### **Articolo 9 – Assemblee degli azionisti**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge.

Le assemblee, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

### **Articolo 10 – Convocazioni**

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché nell'Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio di esercizio è convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora ne ricorrano le condizioni di legge.

L'Assemblea è inoltre convocata, in via ordinaria o straordinaria, dall'organo amministrativo - ogniqualvolta lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge - ovvero da almeno due membri del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

Le convocazioni delle assemblee vanno attuate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'elenco delle materie da trattare nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del precedente comma non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno.

### **Articolo 11 – Intervento e rappresentanza in Assemblea**

Possono intervenire all'Assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti.



Ogni avente diritto al voto può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da terzi, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. La notifica elettronica della delega alla società può essere effettuata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della società indicato nell'avviso di convocazione. La società non designa un rappresentante per il conferimento di deleghe da parte dei soci.

Gli aventi diritto al voto possono formulare domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, purché entro i termini previsti nell'avviso di convocazione, tramite posta elettronica certificata utilizzando l'apposito indirizzo di posta elettronica della società indicato nell'avviso di convocazione.

La società non è tenuta a fornire risposta se le informazioni pertinenti sono disponibili sul sito internet della società in un formato "domanda e risposta" nonché ogniqualvolta sia necessario tutelare la riservatezza e gli interessi della società.

#### **Articolo 12 – Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge in un'unica convocazione e si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.

#### **Articolo 13 – Presidente dell'Assemblea – Segretario**

Il presidente o, in sua vece, l'amministratore delegato, ove nominato, funge da presidente dell'Assemblea.

In caso di assenza, impedimento o rinuncia dell'uno e dell'altro, questa elegge il suo presidente.

Il presidente dirige i lavori assembleari, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione del sistema di votazione ed il computo dei voti ed accerta i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina il segretario e, se lo ritiene opportuno, uno o due scrutatori.

Il segretario e gli scrutatori possono essere scelti anche fra non azionisti.

Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente farà redigere il verbale da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

#### **Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri, anche non soci, secondo la previa determinazione fatta di volta in volta – in sede di nomina - dall'Assemblea.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; i nominati o confermati dall'Assemblea nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile), devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto della disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati in misura non superiore a quelli da eleggere, ordinata in ordine progressivo. L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente. L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno 3 (tre) candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; (iii) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; nonché (iv) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;
- (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del Consiglio di Amministrazione.

Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto/i della stessa lista, ovvero in difetto dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero in difetto dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di

parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In tutti i sopra menzionati casi, il riparto degli amministratori dovrà assicurare, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato.

Qualora sia stata presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto ovvero dalla Consob per la presentazione delle stesse.

L'amministratore indipendente ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente o secondo codici di comportamento a cui la società abbia dichiarato di aderire.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c., secondo quanto appresso indicato:

- (a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- (b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente, fermo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Gli amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 c.c. salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea.

### **Articolo 15 – Presidente del Consiglio di Amministrazione – Vice Presidente – Presidente Onorario – Segretario**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno un vice presidente ed un presidente onorario con le maggioranze previste dalla legge.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dall'amministratore delegato, dal vice presidente, o dal presidente onorario, se nominati, ovvero dal consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 16 – Riunioni del Consiglio**

Il Consiglio si raduna, su convocazione del presidente o di che ne fa le veci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno due dei suoi membri ovvero di un membro del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell'Unione Europea.

La convocazione è, di regola, effettuata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo di un avviso per via telematica, per telefax, per lettera, per telegramma ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno ventiquattro ore. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in audioconferenza e/o videoconferenza qualora ricorrano - con obbligo di espressa indicazione nel verbale della riunione - le seguenti condizioni:

- (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) che sia permesso al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (c) che sia possibile per gli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere eventuali documenti.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione ha da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate e dovunque si sia adunato, qualora sia presente la totalità degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi.



## **Articolo 17 – Deliberazioni del Consiglio**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

## **Articolo 18 – Poteri di gestione del Consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti comunque volti a realizzare l'oggetto sociale, eccettuati soltanto quelli che per legge o per il presente statuto sono tassativamente riservati all'Assemblea.

Sono, inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- (i) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506-ter c.c.;
- (ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- (iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- (iv) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- (v) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- (vi) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;
- (vii) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla società, purchè nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione o del comitato esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate. Gli amministratori riferiscono, in

particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

### **Articolo 19 – Deleghe di poteri**

Il Consiglio di Amministrazione può:

- (a) nominare un comitato esecutivo, scegliendone i componenti tra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio. Per la validità delle deliberazioni e in generale le modalità di funzionamento del comitato esecutivo si intendono richiamate le stesse norme applicabili al Consiglio di Amministrazione;
- (b) nominare uno o più amministratori delegati, scelti tra i propri membri e investiti - congiuntamente o disgiuntamente tra loro - di tutte o parte delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, eccettuate sempre quelle riservate per legge al Consiglio stesso;
- (c) affidare l'esecuzione delle deliberazioni sociali a uno o più direttori.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del Consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni agli stessi attribuite, ai sensi della normativa vigente per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

Gli organi delegati, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

### **Articolo 20 – Compensi**

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso, la cui entità è determinata dall'Assemblea.

Il compenso attribuito dall'Assemblea ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi e/o ai risultati economici conseguiti dalla società.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, anche sotto forma di partecipazioni agli utili sociali o dell'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

### **Articolo 21 – Rappresentanza sociale**

La rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, in sede tanto giudiziale che stragiudiziale, nei confronti di qualsivoglia autorità e/o terzo e per qualunque atto, spetta al presidente, nonché agli amministratori delegati, se nominati, ed ai procuratori a cui il Consiglio di Amministrazione abbia conferito delega, entro i limiti della delega stessa.

### **Articolo 22 – Composizione e nomina del Collegio Sindacale – Funzioni**

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge. All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione spettante ai sindaci, anche con riferimento alla loro partecipazione ai comitati previsti dall'art. 19 che precede. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n.162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della società quelli elencati al precedente articolo 3.

La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Inoltre, qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti (considerando entrambe le sezioni) almeno 3 (tre) candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi almeno 2 (due) candidati questi devono appartenere a generi diversi.

Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati. L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente. L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.



Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata ai sensi del presente articolo.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno in ogni caso depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente (la "**Lista di Maggioranza**");
- (b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente (la "**Lista di Minoranza**").

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In tutti i sopra menzionati casi, il riparto dei sindaci dovrà assicurare, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero in difetto dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Maggioranza, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito, ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra menzionato, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, alla sostituzione provvederà l'Assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Maggioranza, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, se l'applicazione dei criteri di cui al comma che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Minoranza, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito o, in subordine, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, ancora in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'Assemblea, deliberando a maggioranza relativa ed in conformità a quanto previsto al penultimo comma del presente articolo. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di

minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'Assemblea, deliberando a maggioranza relativa ed in conformità a quanto previsto al penultimo comma del presente articolo.

Quando l'Assemblea sia chiamata ai sensi dell'art. 2401, comma 1, c.c., alla nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, non verranno computati i voti eventualmente espressi dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le riunioni del Collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 16 del presente statuto.

### **Articolo 23 – Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in conformità alla normativa applicabile.

### **Articolo 24 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto. Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 25 – Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 26 – Ripartizione degli utili e pagamento dei dividendi**

Gli utili netti di ogni esercizio devono essere così ripartiti:

- 5% a riserva legale, fino che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la restante parte secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi ai sensi dell'art. 2433-bis c.c..

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili cadono in prescrizione a favore della società.

### **Articolo 27 – Scioglimento della società**

La società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.

### **Articolo 28 – Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci e i membri degli organi sociali il foro competente è quello di Reggio Emilia.

### **Articolo 29 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di REGGIO EMILIA

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 16 maggio 2022

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

